

Progetto Di Legge per
regolare lo Stipendio Dei
Membri dei Tribunali
e Dei Giudici di Mandato

Signori.

La infelice condizione
dei giudici d. Mandamento,
una gran parte dei quali
venne in quest' anno privata
degli assegnamenti che aveva
Dai Comuni, richiede un
sollecito provvedimento a loro
favore.

Il mio predecessore vi pre-
sentava in proposito nell'ultima
sessione un progetto di legge
che non determinava ancora
lo stipendio da corrispondersi
ai giudici, ma provocava le
nostre deliberazioni su questo
importankissimo oggetto. Ho
credetti ora ^{opportuno} convenienti di
compiere lo stesso progetto; e
siccome bisognava osservare
una conveniente gradazione
fra gli stipendi dei giudici,
e quelli dei Tribunali di prima
cognizione, la cui retribuzione
conviene dirlo, non corrisponde
ancora all'importanza delle
loro funzioni, trovari assoluta-
mente neceppario di provvedere

ad un tempo per gli uni
e per gli altri, salve quelle
ulteriori modificazioni che
nel definitivo ordinamento
giuridico si vederanno
opportune più confacevoli.

Trattando però questa ma-
teria degli stipendi, mi appa-
re al tutto nuziosa la divisione
che presentemente esiste dei
Tribunali e delle giudicature
in varie classi. La giustizia
deve essere uguale per tutti;
e siccome la legge determina
con uguale misura la compe-
tenza dei Tribunali e delle
giudicature, pari vuol essere
il grado e l'onore dei giudici.

E sicuramente necessario che
i giudici, proseguendo nella loro
carriera, oltre alle promozioni
a cui saranno dal loro merito
chiamati, ottengano un aumen-
to di stipendio, e così un mag-
giore compenso alle continue
loro fatiche; ma siffatto aumen-
to devono naturalmente conse-
gnarlo per ragione d'anzianità,
ed in virtù della legge. Così
ad alcune città e provincie dello

Stato non sarà più unicamente
e costantemente dispensata la
giustizia da quelli soltanto che
muovono i primi passi nella
carriera giudiziaria; e si pro-
vederà al maggior decoro dei
giudici, ed insieme al loro
vantaggio, perché non saranno
più costretti a troppo frequenti
ed inusuale traslocazioni.

Il progetto di legge, che ho l'onore
di proporre alla Camera è del
tenore che segue.

*Prop. a g.
Agosto 1.*

Voglio di legge preparato dal
Ministro di Giustizia e Giustiziaria
nella forma del 21. Agosto 1881.

Stipendio dei membri dei Consigli
e dei giudici di Mandamento.

Giurlo e manifattato giuramento mafre di una imbarcazione si affoggo, la quale sarebbe venne fare quattrocento lire quella ridotta nella Citta che sono fatto luogo di sommersa, et se fare incanto segnato per tutti gli altri.

Art. 6°

L' imbarcazione si affoggo stabilica, per la quale sarei a causa di la sommersa a fare 100 lire, i cui dannamenti sono composta di una sommersa et una imbarcazione detta sottosquadra, per cui fare al dico luogo e gli altri due fatti sommersi segnati, fra le quali l'uno luogo e gli altri sommersi in proibizione di affogare.

Art. 7°

Lo stesso che Giurlo e la imbarcazione si affoggo si far negli appalti 6 e 5 saranno aumentati, in un quarto per Giurlo della Citta di Torino e in un quinto per quanto della Citta di Genova, e qual appaltamento verrà alla prima categoria.

Art. 8°

Il membro della ciascuna commissione valutatrice sotto presente legge garantisce dal 1^o gennaio 1850 delle spese ridotto nella tabella secondo l'annuale loro trattante a somministrare, non minore della somma che al dito tempo corrisponda.

Queste, non ha fin che una galleria di uno deposito maggiore di quello adibito alla categoria a cui, per anzianita d'essere operatrice, conterranno a questo deposito valutatrici venute il caso del loro trattatore di una categoria avendo una deposito maggiore di quello che attualmente riservano.

Art. 9°

Nulla e innanzitutto per una quanta di Giurli aggiuntivi, e quanto agli appalti di sommersi, si ricevuto al ogni legge contenuta nella presente.

Il Reale Consiglio dei Ministri Segretario di Stato nei gli atenei autorizzati di grazia e mortificazione, con decreto della presente legge in sua seguitata al Contratto Giurlo pubblicato in questa nostra Regola Città di Torino.

Giugno Torino il 21 Agosto 1850.

Vittorio Emanuele

*T*abell α degli stipendi assegnati
ai Membri dei Tribunali di prima cognizione

Presidenti di 1. ^a categoria	:	:	:	4000
Idem di 2. ^a	:	:	:	3600
Idem di 3. ^a	:	:	:	3300
Vice Presidenti	.	.	.	2800
Assessori Istruttori di 1. ^a categoria	.	.	.	3600
Idem di 2. ^a	.	.	.	3600
Idem di 3. ^a	.	.	.	3300
Judici di 1. ^a categoria	.	.	.	3600
Idem di 2. ^a	.	.	.	3000
Idem di 3. ^a	.	.	.	1800
Avvocati Fiscali di 1. ^a categoria	.	.	.	3600
Idem di 2. ^a	.	.	.	3600
Idem di 3. ^a	.	.	.	3300
Sostituti Avvocati Fiscali di 1. ^a categoria	.	.	.	3000
Idem di 2. ^a	.	.	.	1800
Idem di 3. ^a	.	.	.	1600

*T*abell α degli stipendi assegnati
ai Giudici di Mandamento.

Giudici di 1. ^a categoria	.	,	.	1600
Idem di 2. ^a	.	.	.	1500
Idem di 3. ^a	.	.	.	1200

Verdoneggiante 64

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, difesa e giustizia che abbiamo iniziato di svolgerne i motivi, e di sottenerne la discussione.

Art 1.^o

La divisione dei Tribunali di prima cognizione in varie classi stabilita nel Regio Edicto 27. gmbre 1822 rimane abolta.

Art 2.^o

I Presidenti, i vice Presidenti, i Giudici struttori, i Giudici, gli Avvocati Fiscali e loro sostituti componenti i detti Tribunali saranno distinti in tre categorie determinate dalla sola anzianità per regolare l'aumento graduale del loro stipendio, e dal 1^o gennaio 1850 tale stipendio sarà fissato in conformità della Tavella 1^{ma} annessa alla presente legge.

Il loro passaggio dalla 3^a alla seconda categoria avrà per luogo di pieno diritto dopo cinque anni di continuato servizio della loro carica, e similmente dopo altri cinque anni successivi avrà luogo il loro passaggio dalla 2^a alla prima.

Art 3.^o

Lo stipendio fissato nella suddetta tavella sarà rispettivamente aumentato di un quarto per membri componenti il Tribunale di prima cognizione di Torino, e di un quinto per quelli componenti il Tribunale di Genova, i quali dovranno appartenere alla prima categoria.

Art 4.^o

I Giudici di mandamento saranno parimenti divisi in tre categorie, e il loro stipendio dal 1^o Gennaio 1850 sarà fissato come nella tavella 2^a annessa alla presente legge.

Il loro graduale passaggio dalla 3^a alla 2^a categoria e da questa alla prima sarà regolato nel modo finora stabilito per membri dei Tribunali di prima cognizione.